

CONVENZIONE del **8 APR. 2019** (Procura della Repubblica di SMCV, prot. n. **7268** del **8 APR. 2019** Università della Campania "Luigi Vanvitelli", protocollo di Ateneo n. **60568** del **8 APR. 2019**) FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI STAGE da parte degli studenti della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI a titolo di TIROCINIO di tipo CURRICULARE nell'ambito del proprio corso di studio universitario "post-laurea" e in forma di espletamento delle funzioni di Pubblico Ministero di udienza innanzi ai Giudici di Pace.

TRA

La Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Partita IVA n° 02044190615, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via Mazzocchi 68 c/o l'edificio Palazzo Melzi del Dipartimento di Giurisprudenza, C.A.P. 81055, d'ora in poi denominata SSPL, e/o **Soggetto Promotore**, e rappresentata dal Direttore *pro tempore* Prof. Mariano MENNA, nato a Marigliano (NA) il 14.05.1961, domiciliato per la carica presso la suddetta sede della SSPL, a cio' autorizzato in forza della carica ricoperta;

E

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE), c/o Palazzo di Giustizia, in Piazza Resistenza n° 1, C.A.P.81055, d'ora in poi denominato Procura e/o **Soggetto Ospitante**, e rappresentata dal Procuratore della Repubblica *pro tempore* Dott.ssa Maria Antonietta TRONCONE, nata a Napoli il 21.03.1955, domiciliata per la carica presso la suddetta sede della Procura, a cio' autorizzata in forza della carica ricoperta;

PREMESSE


PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;

VISTO il Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui al suddetto art. 18 della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, sui tirocini di formazione e di orientamento, emanato dal Ministero del Lavoro con decreto del 25 marzo 1998, n. 142 ;


VISTO l'art. 10 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi;

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all'art. 11 del D.L. 13 agosto 2011 (convertito in L. 148/2011) e in virtù della quale i TIROCINI CURRICULARI sono da intendersi quali tirocini formativi e di orientamento svolti da studenti iscritti a corsi di studio dell'Ateneo nel periodo di frequenza del corso di studio, al fine di affinare il processo di apprendimento e di formazione, mediante la realizzazione di momenti di alternanza tra studio e lavoro, non direttamente connessi a favorire l'inserimento lavorativo. Tanto anche nel caso in cui i medesimi tirocini non siano finalizzati al riconoscimento di crediti formativi, come nella fattispecie del tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea;

Il Direttore
Prof. Mariano Menna



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Maria Antonietta Troncione



VISTO il D.R. n. 870 del 25.09.2013, sottoposto a ratifica dei competenti Organi di Governo della Seconda Università degli Studi di Napoli (delibere S.A. n. 120 del 08.10.2013 e n. 533 del 31.03.2015), dal 23/11/2016 denominata Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";

VISTA la circolare n. 1152 del 21/11/2002 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria e del Personale e dei Servizi, Direzione Generale del Personale e della Formazione, che ha richiamato all'applicazione dell'art. 18 della citata legge n. 196/97, poiché "I tirocini formativi possono rappresentare un efficace strumento per promuovere l'interesse per l'accesso all'amministrazione della giustizia e per contribuire alla formazione di potenziali soggetti appartenenti al settore delle libere professioni, i quali possono costituire, per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, interlocutori adeguatamente informati sugli aspetti amministrativi, fiscali ed organizzativi degli uffici giudiziari ";

VISTO l'ordinamento didattico delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali come definito dal Regolamento di cui al DECRETO MINISTERIALE n° 537 del 21 dicembre 1999 emanato dal Ministero per l'Università di concerto con il Ministero della Giustizia, al cui art. 7 è previsto quanto segue:

a) al comma 5 è previsto che "Le attività didattiche della Scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico [...] nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stage e tirocini [...];

b) al comma 6 è previsto che "L'attività didattica consiste in appositi moduli dedicati e ad attività pratiche quali [...] stage e tirocini [...] Le Scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso [...] gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria ".

DATO ATTO che dalla norma di cui all' art. 7, commi 5 e 6, del richiamato DECRETO MINISTERIALE n° 537 del 21 dicembre 1999 emanato dal Ministero per l'Università di concerto con il Ministero della Giustizia, discende che il tirocinio presso gli uffici giudiziari che si richiede agli studenti delle Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali è di tipo "CURRICULARE";

CONSIDERATO che: - è comune intenzione delle parti contraenti di sostenere i tirocini di tipo "curriculare" previsti per gli studenti della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali della Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", attraverso lo svolgimento di attività formative professionalizzanti e di orientamento da svolgersi all'interno degli Uffici Giudiziari della Procura; - in particolare è comune interesse dei contraenti Procura e SSPL che gli studenti del secondo anno di corso della stessa SSPL possano svolgere i suddetti tirocini di tipo "curriculare" presso la Procura, in forma di espletamento delle funzioni di Pubblico Ministero di udienza innanzi ai Giudici di Pace, in attuazione della norma di cui all'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 274 del 26/08/2000, che testualmente recita: "1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da [...] o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 [...]";

Il Direttore
Prof. Mariano Menna

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot.ssa Maria Antonietta Troncone

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse sono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e su proposta della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito SSPL, quale Soggetto Promotore individuato ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998 recante "Regolamento attuativo dell'art. 18 della legge n. 196/97", in qualità di Soggetto Ospitante la Procura si impegna ad accogliere presso i propri Uffici Giudiziari, e in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 dello stesso Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25 marzo 1998, gli studenti che siano iscritti al secondo anno del Corso di Studio biennale della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e che non abbiano ancora conseguito il relativo diploma di specializzazione, per lo svolgimento del tirocinio "curriculare" di formazione ed orientamento, che rientra nel percorso formativo previsto per gli stessi specializzandi all'art. 7 del D. M. n° 537 del 21 dicembre 1999 emanato dal Ministero per l'Università di concerto con il Ministero della Giustizia, con le seguenti modalità: in forma di espletamento delle funzioni di Pubblico Ministero di udienza innanzi ai Giudici di Pace, in attuazione della norma di cui all'art. 50 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 274 del 26/08/2000, che testualmente recita: "1. Nei procedimenti penali davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del Procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: a) nell'udienza dibattimentale, da [...] o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 [...]";

Art. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Ai soli fini e per gli effetti del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del Tribunale in qualità di Soggetto Ospitante.


Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata: a) da un tutor accademico in veste di responsabile didattico designato e incaricato dalla SSPL, in quanto Soggetto Promotore; b) e da un magistrato referente per la formazione o dal magistrato affidatario del tirocinante, indicato dalla Procura in quanto Soggetto Ospitante.

Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto formativo di orientamento, che per conto del Soggetto Promotore è sottoscritto dal Direttore della SSPL oppure, quale suo delegato, dal tutor accademico incaricato dalla SSPL e di cui al precedente comma.

Detto progetto formativo contiene:

Il Direttore
Prof. Mariano Menna

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

- a) il nominativo del tirocinante;
- b) i nominativi del tutor universitario, previsto per conto della SSPL, e del **magistrato referente per la formazione o dal magistrato affidatario del tirocinante**, previsto quale tutor per conto della Procura;
- c) gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza presso la Procura in qualità di **Soggetto Ospitante**;
- d) le Strutture interne della Procura presso cui si svolge il tirocinio (sedi degli uffici giudiziari della stessa Procura e del relativo Tribunale di competenza);
- e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dalla **Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"** e di cui la SSPL si avvale, ai fini della presente Convenzione, a favore dei propri studenti tirocinanti;
- f) **il periodo e la durata di svolgimento del tirocinio, da effettuarsi da un minimo di 50 (cinquanta) ore a un massimo di 100 (cento) ore per ciascun tirocinante, e nel periodo da ottobre a maggio di ciascun anno.**

L'inizio del tirocinio di cui alla presente Convenzione avverrà dopo la formalizzazione del progetto formativo e di orientamento.

Art. 4

In qualità di Soggetto Promotore, la SSPL assicura i tirocinanti: contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, ai sensi degli artt. 127 e 190 T.U. n. 1124/1965; nonché per la responsabilità civile presso compagnia assicurativa operante nel settore.

In qualità di Soggetto Ospitante, la Procura si impegna a richiedere ai soggetti che svolgono la funzione di tutor accademico dei tirocinanti, l'assunzione esplicita dell'obbligo di **riservatezza in ordine alla informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente Convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.**

Il qualità di Soggetto Ospitante, la Procura si impegna ad attuare la sorveglianza sanitaria, l'informazione, la formazione, e a fornire i dispositivi di protezione individuale ai tirocinanti e tutor accademici della SSPL qualora esposti a rischio.


Art. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il **tirocinante** è tenuto:

- a) a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Procura in qualità di **Soggetto Ospitante**;
- c) a mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso della Procura in qualità di **Soggetto Ospitante**, informazioni, dati, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. **L'obbligo di riservatezza si intende protratto oltre la durata del tirocinio;**
- d) compilare il libretto-diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dalla SSPL in qualità di **Soggetto Promotore.**

Il Direttore
Prof. Mariano Menna

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Dot.ssa Maria Antonietta Troncone




Art. 6

In qualità di Soggetto Ospitante, la Procura si impegna:

- a) a mettere a disposizione del tirocinante i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- b) a garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente ed a fargli prendere piena conoscenza dei contenuti del piano di emergenza predisposto;
- c) ad applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.Lvo n.81/08 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento alla SSPL in qualità di Soggetto Promotore, al fine di consentire alla stessa SSPL di procedere alla denuncia all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e all'Autorità di Pubblica Sicurezza entro due giorni dall'infortunio;
- e) a rilasciare al tirocinante, al termine del tirocinio, un'attestazione di avvenuto tirocinio mediante firma e timbro apposto sul libretto-diario in possesso del tirocinante, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Art. 7

Per la Procura in qualità di Soggetto Ospitante e per la SSPL in qualità di Soggetto Promotore, la realizzazione del tirocinio non comporta oneri finanziari o di altra natura salvo quelli assunti con la presente Convenzione o quelli autonomamente decisi dal Tribunale in qualità di Soggetto Ospitante.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà delle parti contraenti. Ciascuna parte può, prima della scadenza, recedere dalla Convenzione con comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, e comunque con un preavviso di almeno sei mesi.

In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

La presente Convenzione abroga e sostituisce ogni eventuale precedente versione stipulata tra le parti.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) di cui alla presente Convenzione, nonché dei soggetti coinvolti nei progetti formativi stipulati in virtù della presente Convenzione, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 10

L'allegata scheda di progetto formativo da compilare a cura del soggetto ospitante e l'allegato schema di progetto formativo per il tirocinio, sono parte integrante della presente Convenzione.

Il Direttore
Prof. Mariano Menna

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Prof.ssa Maria Antonietta




La presente Convenzione viene redatta in **due copie originali**. Ad avvenuta sottoscrizione, n° 1 (uno) originale andrà alla **Procura** in qualità di Soggetto Ospitante e n° 1 (uno) originale alla **SSPL** in qualità di Soggetto Promotore.

Data di sottoscrizione 18/6/2018

Firma **IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**
Dott.ssa Maria Antonia...

(Per il Soggetto Ospitante : timbro e firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere)

Data di sottoscrizione _____

Firma **Il Direttore**
Prof. Mariano Menna

(Per il Soggetto Promotore : timbro e firma del Direttore della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dell' Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli")

Il Direttore
Prof. Mariano Menna

DATI RELATIVI AL TIROCINIO

Obiettivi e modalità di svolgimento

Durata³

n° mesi _____ dal _____ al _____

n° totale di ore _____ n° Crediti Formativi _____

Eventuali agevolazioni

POLIZZE ASSICURATIVE

Infortuni sul lavoro: INAIL - Gestione per conto dello Stato - T.U. n.1124/1965 - PAT INAIL 99992000

Polizza Infortuni: Compagnia _____

Polizza RCT: Compagnia _____

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento seguendo le indicazioni dei tutor e, facendo loro riferimento per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e/o altra evenienza;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante;
- ad attenersi ai vincoli di segretezza per quanto attiene i servizi offerti o potenziali, i processi operativi e ad ogni altra attività o caratteristica del Soggetto Ospitante di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio; nonché agli obblighi di riservatezza dei dati personali e sensibili di terzi; detti obblighi si protraggono oltre la durata del tirocinio;
- frequentare le strutture nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo e di orientamento, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento concordati;
- compilare il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

I dati sopra riportati sono utilizzati per le finalità connesse al presente progetto formativo da parte dei Titolari del Trattamento. Il trattamento dei dati personali acquisiti viene eseguito: in modalità automatizzata (gestione dei dati mediante utilizzo di strumenti informatici) e/o in modalità cartacea (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo dei documenti mediante fascicoli, schede, raccoglitori ed archivi). Il conferimento dei dati è necessario in quanto l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità da parte del Soggetto Promotore di procedere all'espletamento dei compiti di cui sopra. I dati personali forniti saranno comunicati a soggetti pubblici e/di privati solo quando ciò sia previsto dalla legge o dai regolamenti interni di attuazione del D. Lgs. n. 196/2003. In nessun caso i dati saranno diffusi. I titolari del trattamento dei dati sono il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante.

Firma del Tirocinante per presa visione ed accettazione _____

Timbro e firma per il Soggetto Ospitante⁴ _____

Timbro e firma per il Soggetto Promotore (Università)⁵ _____

³ Massimo 12 mesi proroghe comprese. Massimo 24 mesi per i portatori di handicap.

⁴ Firma del rappresentante legale o suo delegato.

⁵ Firma del Responsabile o suo delegato della Struttura didattica di appartenenza del tirocinante

